


Escluso



27069/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Atto formale del
esigono al figlio naturale
R.G.N. 12037/2010

Cron *27069*

Rep.

Da. 26/09/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. CARLO PICGININNI - Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12037-2010 proposto da:

(c.f.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

-INT. 23, presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
come richiesto, ai sensi
del art. 10, comma 1,
del D.Lgs. n. 52
del 2001, il presente
provvedimento è
disposto in ufficio
alla richiesta di parte
imposto dalla legge

WJ

2011

2196

- ricorrente -

contro

(c.f.

), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentata e

difesa dall'avvocato , giusta procura
a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
CALTANISSETTA, depositato il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 16 ottobre 2009, reso nei confronti di _____ e _____, in riforma del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 26-5/11-6-2009, attribuiva ex art. 262 c.c. al minore _____ figlio naturale delle parti, riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, il cognome di entrambi i genitori.

Ricorre per cassazione il _____, sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la _____

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 262 c.c., con il secondo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Non si ravvisa violazione di legge. Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. n. 2644 del 2011) che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento,

unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio (al riguardo, Cass. n. 12670 del 2009).

Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l'identità personale del soggetto. Ne si potrebbe affermare che l'identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il ^{relativo} diritto

all'identità personale richiama l'esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni; diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (è quindi diritto "alla personalità" e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al "vissuto" del minore, alla sua vita trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

Ovviamente la valutazione concreta del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in questa sede. Chiarisce il giudice a quo, che il minore, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme. Pur mantenendo rapporti con il padre - continua il provvedimento impugnato - è da presumere che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei. Corrisponde dunque al suo interesse aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente familiare e sociale di vita.

I motivi appaiono infondati.

Va rigettato conclusivamente il ricorso.

La natura del provvedimento nonché la posizione delle parti e la vicenda processuale richiedono la compensazione delle spese.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità. A norma dell'art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del


presente provvedimento omettere le generalità e gli
altri atti identificativi delle parti, dei minori e
dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 26 settembre 2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

15 DIC 2011

IL CANCELLIERE
Antonio Masetti

